



CONSIGLIO PROVINCIALE DI CREMONA

Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte nell'adunanza del 21/03/2011

AZIENDA SPECIALE "UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA" - APPROVAZIONE STATUTO.

L'anno duemilaundici, questo giorno ventuno del mese di marzo alle ore 14:45 in Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunito, a seguito di invito del Presidente, il Consiglio Provinciale con l'intervento dei Sigg.:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Agazzi Antonio	X	-	Losio Ivan	X	-
Araldi Massimo	X	-	Mainardi Cesare	X	-
Barbati Filippo	X	-	Malvezzi Carlo	-	X
Benzoni Maurizio	X	-	Mazzocco Franco	X	-
Biondi Giovanni	X	-	Milesi Clara Rita	X	-
Bonaventi Piergiacomo	X	-	Rossi Luca	X	-
Borghetti Maurizio	-	X	Salini Massimiliano	X	-
Castellani Vera	X	-	Torchio Giuseppe	X	-
Ceccato Adriano	X	-	Trespidi Giuseppe	X	-
Chioda Francesco	X	-	Vailati Eugenio	X	-
Degani Fabrizio	X	-	Virgilio Leonardo	X	-
Doldi Andrea	-	X	Zaghen Ernesto	-	X
Dusi Giampaolo	X	-	Zanacchi Maria Rosa	X	-
Gallina Gabriele	X	-	Zanisi Giacomo Maria	X	-
Gelmini Manuel	X	-	Zelioli Rossella	-	X
Ghidotti Carlalberto	X	-			
Presenti n. 26			Assenti n. 5		

Risultano altresì presenti gli Assessori:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
BONGIOVANNI FILIPPO	X	-	ORINI PAOLA	X	-
CAPELLETTI CHIARA	X	-	PINOTTI GIANLUCA	X	-
FONTANELLA GIUSEPPE	X	-	SCHIAVI SILVIA	X	-
LENA FEDERICO	X	-	SOCCINI MATTEO	X	-
LEONI GIOVANNI	X	-			

Partecipa il Segretario Generale della Provincia : Dott. Giorgio Lovili

Il Presidente del Consiglio , constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio nomina scrutatori, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento degli Organi Istituzionali, i Consiglieri Rossi e Mazzocco per la maggioranza e il Cons. Mainardi, per la minoranza.

Si dà atto che nel corso della seduta si sono verificati i seguenti movimenti fra i Sigg. Consiglieri:

- durante le celebrazioni per i 150 dell'Unità d'Italia entra il Cons. Doldi. I presenti sono 27.
- durante la trattazione della proposta n. 1451 (Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della provincia di Cremona" approvazione statuto) entra il Cons. Zaghen. I presenti sono n. 28.
- durante la trattazione della proposta n. 1574 (Direttiva 92/43/CEE; Direttiva 09/147/CE; DGR 1791/06. approvazione dei Piani di gestione dei siti della rete Natura 200 entra il Cons. Malvezzi ed esce il Cons. Biondi (dopo il suo intervento). I presenti sono 28.
- durante la trattazione della proposta n. 1176 (Interrogazione presentata dal Cons. Barbatì sulle barriere antirumore della SP Paullese tratto Crema-Dovera) escono: Il Pres. Salini, ed i Cons. Malvezzi e Zaghen. I presenti sono n. 25
- durante la trattazione della proposta n. 1096 (Interrogazione presentata dal Cons. Zanisi relativa alla variazione accesso strada Gerre Castelleone) esce il Cons. Torchio. I presenti sono n. 24.
- durante la trattazione della proposta n. 1682 (O.d.g. a tutela della libertà religiosa – testo elaborato dalla commissione consiliare Cultura Turismo Politiche Sociali e Giovanili) esce il Cons. Dusi (dopo il suo intervento). I presenti sono n. 23.

Il sig. Presidente così riferisce:

Considerato che la Convenzione per la costituzione del Consorzio Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale ed il relativo Statuto consortile sono stati approvati con deliberazione di Consiglio n. 28 del 28.03.2007;

Premesso che la legge 26 marzo 2010, n. 42, di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 4, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, ha disposto, al comma 1 quinquies, dell'art. 1, quanto segue:

“All'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente:

186 bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”;

Considerato che Regione Lombardia ha quindi approvato la legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, recante “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Verificato che la suddetta legge regionale ha disposto quanto segue:

A) circa l'esercizio delle funzioni:

a) dal 1° gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito (...) sono attribuite alle Province (...) (novellato art. 48, comma 1, L.R. 26/2003);

b) le Province, quali Enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO un'Azienda speciale di seguito denominata Ufficio di Ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile (novellato art. 48, comma 2, L.R. 26/2003);

c) le Province, esercitano tramite l'Ufficio d'Ambito, le funzioni e attività dettate dal novellato art. 48, comma 2, della l.r. 26/2003;

d) le Province, nelle more della costituzione dell'Ufficio d'ambito, che deve avvenire improrogabilmente entro il 1° luglio 2011, si avvalgono della Autorità d'Ambito tramite apposita Convenzione (art. 2, comma 1, L.R. 21/2010);

B) per quanto attiene ai rapporti Province A.ATO:

a) le Province subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere facenti capo alle Autorità d'Ambito (novellato art. 48, comma 1, L.R. 26/2003), intendendosi quelli già in essere alla data del 1° gennaio 2011 (art. 2, comma 2, L.R. 21/2010);

b) dalla data di costituzione degli Uffici d'Ambito, le Province trasferiscono definitivamente agli stessi tutti i rapporti di lavoro cui sono subentrati come previsto dalla lettera a (art. 2, comma 3, L.R. 21/2010);

Dato atto che il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha prorogato i termini stabiliti dal comma 186bis della l. n. 191/2009 fissandoli al 31 marzo 2011 e prevedendo la possibilità che attraverso apposito provvedimento gli stessi vengano ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011;

Considerato che le funzioni che le Province sono chiamate ad esercitare, dal 1° gennaio 2011, sono quelle inerenti l'organizzazione ed attuazione del servizio idrico integrato, come previste dalla normativa vigente e che in attuazione della L.R. 21/2010, le funzioni vengono esercitate dalla Provincia, tramite l'Ufficio d'Ambito e, nelle more della costituzione di quest'ultimo, avvalendosi dell'Autorità d'Ambito;

Richiamata la comunicazione di Giunta n. 4 del 12 gennaio 2011, nonché la deliberazione di Consiglio n. 14 del 25 gennaio 2011 con la quale è stata approvata la convenzione per regolare le attività attinenti all'ordinaria amministrazione per il periodo transitorio sino alla costituzione dell'Azienda Speciale, così come previsto dall'art. 2 comma 2 della legge regionale;

Vista lo schema di Statuto predisposto dagli uffici, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante formale e sostanziale;

Dato atto che parallelamente prosegue il percorso di costituzione della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO, ed il cui parere deve essere acquisito sia prima della nomina dei rappresentanti dei Comuni in seno al CdA, che prima dell'adozione delle decisioni relative alle lettere a) b) d) e) e h) comma 2 dell'art. 48 LR 26/2003 e s.m.i., vale a dire l'individuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio idrico, l'approvazione e aggiornamento del piano d'ambito, la definizione dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra Ufficio d'Ambito e i soggetti cui compete la gestione del S.I.I., la determinazione del sistema tariffario idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati, la definizione degli agglomerati urbani di cui all'art. 74, comma 1, lett. n) del d.lgs 152/2006;

La Giunta Provinciale propone al Consiglio l'approvazione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che la Convenzione per la costituzione del Consorzio ed il relativo Statuto consortile, così come previsto dalla deliberazione della Conferenza dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cremona del 6.3.2007 n. 2, sono stati approvati con deliberazione di Consiglio n. 28 del 28.03.2007;

Considerato che ai sensi della legge regionale n. 21 del 27 dicembre 2010:

- le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito sono attribuite dall'1.1.2011 alle Province, che subentrano nei rapporti attivi e passivi delle Autorità d'ambito;
- le Province, entro il 1 luglio 2011, costituiscono un'azienda speciale, denominata "Ufficio di Ambito";
- nelle more della costituzione la Provincia di Cremona si avvale dell' A.ATO Cremona tramite apposita convenzione, approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 25.01.2011.

Vista lo schema di Statuto predisposto dagli Uffici e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto in particolare l'art. 51 c. 2 lett. a) TUEL e ritenuto sussistere competenza consiliare in merito, trattandosi di costituzione di Azienda Speciale;

Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003. n. 26 e s.m.i.

Vista la successiva legge regionale 27 dicembre 2010 n. 21;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 15-3-2011 dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. 267/2000;

Udita la relazione della Giunta e fattala propria;

Considerato che la bozza di Statuto è stata oggetto di trattazione nella seduta del 10-3-2011 della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio;

Dato atto che parallelamente prosegue il percorso di costituzione della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO, ed il cui parere deve essere acquisito sia prima della nomina dei rappresentanti dei Comuni in seno al CdA, che prima dell'adozione delle decisioni relative alle lettere a) b) d) e) e h) comma 2 dell'art. 48 LR 26/2003 e s.m.i., vale a dire l'individuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio idrico, l'approvazione e aggiornamento del piano d'ambito, la definizione dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra Ufficio d'Ambito e i soggetti cui compete la gestione del S.I.I., la determinazione del sistema tariffario idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati la definizione degli agglomerati urbani di cui all'rt. 74, comma 1, lett. n) del d.lgs 152/2006;;

DELIBERA

1. di costituire l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona" per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato (S.I.I.);

2. di approvare lo schema di Statuto formato da 32 articoli, per la costituzione dell'Azienda Speciale della Provincia di Cremona per l'esercizio delle funzioni in materia di S.I.I., denominata "Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona", in attuazione della legge regionale 27.12.2010 n. 21, che, allegato alla presente deliberazione, diviene parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 – T.U.E.LL.;

4. di prendere atto che la bozza di Statuto è stata trattata dalla Commissione AA.II. e Bilancio nella seduta del 10-3-2011.

. . . omissis . . .

Il Cons. Trespidi, Presidente della Commissione consiliare Affari Istituzionali e Bilancio, presenta i seguenti emendamenti allo Statuto della costituenda Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona",:

1) L'articolo 4 – DURATA

1. L'Azienda Speciale è costituita a tempo indeterminato.

va modificato inserendo dopo costituita: **dal 1 aprile 2011 con durata**

Con la modifica diventa così:

Art. 4 – DURATA

1. L'Azienda Speciale è costituita **dal 1 aprile 2011 con durata** a tempo indeterminato.

2) L'articolo 26 - PIANO PROGRAMMA E BILANCIO PLURIENNALE

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta entro il 30 ottobre di ogni anno e trasmette entro il 15 novembre alla Provincia, la quale provvederà all'approvazione mediante delibera del Consiglio Provinciale:

va modificato sostituendo **ottobre con settembre e novembre con ottobre**

Con la modifica diventa così:

L'articolo 26 - PIANO PROGRAMMA E BILANCIO PLURIENNALE

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta entro il 30 **settembre** di ogni anno e trasmette entro il 15 **ottobre** alla Provincia, la quale provvederà all'approvazione mediante delibera del Consiglio Provinciale:

3) L'articolo 27 - BILANCIO DI PREVISIONE

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio economico di previsione annuale dell'Azienda relativo all'esercizio successivo, che coincide con il primo esercizio del bilancio pluriennale.

2. Il bilancio di previsione è trasmesso entro il 15 novembre di ogni anno alla Provincia, la quale provvederà all'approvazione mediante delibera del Consiglio Provinciale.

il comma 1 va modificato sostituendo **ottobre** con **settembre** e il comma 2 va modificato sostituendo **novembre** con **ottobre**

Con la modifica diventa così:

articolo 27 - BILANCIO DI PREVISIONE

1. Entro il 30 **settembre** di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio economico di previsione annuale dell'Azienda relativo all'esercizio successivo, che coincide con il primo esercizio del bilancio pluriennale.

2. Il bilancio di previsione è trasmesso entro il 15 **ottobre** di ogni anno alla Provincia, la quale provvederà all'approvazione mediante delibera del Consiglio Provinciale.

. . . omissis . . .

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire per cui il Presidente del Consiglio pone ai voti palesi (per alzata di mano) gli emendamenti sopra descritti ed accerta – con l'assistenza degli scrutatori – l'esito della votazione: presenti n. 28 Consiglieri; votanti n. 26 (temporaneamente assenti Barbatì e Zaghen); favorevoli n. 16; astenuti n. 8 (Araldi, Biondi, Castellani, Mainardi, Torchio, Vailati, Virgilio, Zancacchi); contrari n. 2 (Dusi, Milesi).

L'emendamento è approvato a maggioranza.

Il Presidente del Consiglio pone ora ai voti palesi (per alzata di mano) il dispositivo della deliberazione in argomento ed accerta – con l'assistenza degli scrutatori – l'esito della votazione: presenti n. 28 Consiglieri; votanti n. 26 (temporaneamente assenti Barbatì e Zaghen); favorevoli n. 16; astenuti n. 8 (Araldi, Biondi, Castellani, Mainardi, Torchio, Vailati, Virgilio, Zancacchi); contrari n. 2 (Dusi, Milesi).

La deliberazione è approvata a maggioranza.

Il Presidente del Consiglio pone infine ai voti palesi (per alzata di mano) l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ed accerta – con l'assistenza degli scrutatori – l'esito della votazione: presenti n. 28 Consiglieri; votanti n. 26 (temporaneamente assenti Barbatì e Zaghen); favorevoli n. 26.

La deliberazione è immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO GHIDOTTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LOVILI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale attesta che, ai sensi dell'art. 32 co. 5 del D.LGS 267/2000, copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia, a decorrere dal ove rimarrà per gg 15 interi e consecutivi.

Cremona, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LOVILI

Copia conforme per uso amministrativo.

Cremona, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

- ☐ decorsi 10 gg dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, co.3°, del D. LGS 267/2000
☐ per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, co. 4°, del D. LGS 267/2000.

Cremona, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LOVILI



**AZIENDA SPECIALE
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
“UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA”**

S T A T U T O

TITOLO I - NATURA E FUNZIONI DELL'AZIENDA

- Art. 1 – Denominazione e natura giuridica
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Funzioni, finalità e compiti
- Art. 4 – Durata
- Art. 5 – Rapporti con la Provincia
- Art. 6 – Vigilanza e Controllo

TITOLO II – PATRIMONIO

- Art. 7 – Capitale di dotazione
- Art. 8 – Spese per investimento
- Art. 9 – Liquidazione

TITOLO III - ORGANI DELL'AZIENDA

- Art. 10 – Organi dell'Azienda
- Art. 11 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 – Responsabilità, ineleggibilità, incompatibilità
- Art. 13 – Cessazione e sostituzione
- Art. 14 – Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 15 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 16 – Approvazione degli atti fondamentali
- Art. 17 – Indennità
- Art. 18 – Presidente e Vice Presidente
- Art. 19 – Nomina, incompatibilità, sostituzione e compenso del Direttore
- Art. 20 – Compiti del Direttore
- Art. 21 – Organo di Revisione

TITOLO IV – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

- Art. 22 – Struttura organizzativa
- Art. 23 – Rapporto di lavoro e gestione delle risorse umane

TITOLO V – LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- Art. 24 – Esercizio contabile
- Art. 25 – Principi di gestione e scritture contabili
- Art. 26 – Piano Programma e Bilancio Pluriennale
- Art. 27 – Bilancio di previsione
- Art. 28 – Bilancio di Esercizio
- Art. 29 – Acquisizione di beni e servizi
- Art. 30 – Controlli interni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 – Regolamenti
- Art. 32 – Norme finali

TITOLO I - NATURA E FUNZIONI DELL'AZIENDA

Art. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21, l'Azienda Speciale della Provincia di Cremona per l'esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, denominata "Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona".
2. L'Azienda Speciale, ente strumentale della Provincia, è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e negoziale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dalle norme statutarie dell'Ente Locale e dal presente Statuto.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti interni di funzionamento.

Art. 2 – SEDE

1. L'Azienda ha sede legale nel Comune di Cremona.

Art. 3 – FUNZIONI, FINALITA' E COMPITI

1. Attraverso l'Azienda Speciale sono esercitate le funzioni di governo locale in materia di servizio idrico integrato e gestione delle risorse idriche attribuite alla Provincia di Cremona ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'esercizio dei propri compiti, l'Azienda Speciale persegue lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale e di provvedere all'esecuzione delle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento di tale servizio ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. n. 26/2003.
3. L'Azienda Speciale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può stipulare accordi, convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati.
4. L'Azienda speciale fornisce il supporto segretariale ed organizzativo alla Conferenza dei Comuni, di cui all'art.48, comma 3 L.R.26/03.

Art. 4 – DURATA

1. L'Azienda Speciale è costituita, dal 1 aprile 2011, con durata a tempo indeterminato.

Art. 5 – RAPPORTI CON LA PROVINCIA

1. La Provincia:
 - a) determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione;
 - b) approva gli atti fondamentali, ai sensi dell'art. 16;

- c) definisce il limite dell'eventuale trasferimento finanziario annuale in conto gestione a favore dell'Azienda, che deve trovare copertura nelle previsioni del piano d'ambito, nel canone di concessione del servizio idrico integrato o in altri trasferimenti statali e/o regionali.

Art. 6 – VIGILANZA E CONTROLLO

1. Spetta al Consiglio Provinciale la funzione di controllo nel rispetto delle finalità e degli indirizzi dettati all'Azienda.
2. Nella seduta di approvazione del bilancio di esercizio dell'Azienda, l'Assessore competente riferisce annualmente al Consiglio Provinciale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
3. All'approvazione del Consiglio Provinciale devono essere altresì sottoposte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti le seguenti decisioni (qualora le stesse non siano previste ed inserite nel piano-programma annuale):
 - a) partecipazione a società di capitali, ad enti, consorzi e società cooperative ed eventuali modificazioni;
 - b) acquisto ed alienazione di beni immobili, costituzione di diritti reali su beni immobili eventualmente dati in dotazione;
 - c) assunzione di debiti a medio e lungo termine.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a riferire direttamente al Consiglio Provinciale oppure alle Commissioni Consiliari qualora tali organismi necessitino di informazioni in merito all'attività complessiva dell'Azienda.

TITOLO II – PATRIMONIO

Art. 7 – CAPITALE DI DOTAZIONE

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili e dalle risorse finanziarie conferiti inizialmente dalla Provincia, o successivamente acquisiti nel corso dell'attività.
2. L'Azienda ha piena disponibilità del capitale conferito.
3. All'atto della costituzione, il capitale di dotazione è di Euro 120.000,00 (euro centoventimila/00).
4. Allo scopo di garantire una efficace gestione dei compiti affidati all'Azienda Speciale, la Provincia può assegnare alla stessa beni a titolo di comodato d'uso. L'ente conferente può stabilire un canone concordandone l'importo in relazione alla redditività del bene stesso e del suo valore di mercato. La Provincia può altresì concedere in uso gratuito i beni di cui sopra in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.
5. Sono a carico dell'Azienda i costi per lavori di manutenzione ordinaria sui beni ricevuti in uso. Gli interventi di manutenzione straordinaria rimangono di competenza della Provincia nel caso previsto dal comma 4.

6. I beni conferiti in dotazione all'Azienda sono classificati, descritti e valutati in apposito inventario, tenuto secondo quanto disposto dal Codice Civile o dalle leggi speciali. Annualmente, entro il 30 giugno, si procede alla ricognizione inventariale a seguito della quale si può procedere alla dismissione o all'alienazione di beni non più utilizzabili o utilizzati.

Art. 8 – SPESE PER INVESTIMENTO

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, l'Azienda provvede:

- a) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dalla Provincia e con altri contributi straordinari;
- b) con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni, della UE e degli enti pubblici;
- c) con i fondi appositamente accantonati;
- d) con l'utilizzo di altre fonti di finanziamento consentite dalla legge.

Art. 9 – LIQUIDAZIONE

1. In caso di estinzione, l'Azienda trasferisce, a titolo gratuito, alla Provincia i beni da essa ricevuti in dotazione oppure acquisiti o realizzati con mezzi propri e la Provincia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere in capo all'Azienda.
2. In caso di estinzione e/o riassorbimento delle competenze in capo alla Provincia, il personale trasferito all'atto della costituzione viene reintegrato nel ruolo provinciale.

TITOLO III - ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 10 - ORGANI DELL'AZIENDA

1. Sono organi dell'Azienda Speciale:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore.

Art. 11 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente.
2. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia nel rispetto della normativa vigente. Tre membri del Consiglio di Amministrazione sono indicati dalla Conferenza dei Comuni in rappresentanza dei Sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, uno in rappresentanza

dei Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione compresa tra i 3000 e i 15.000 abitanti, uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

3. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per il periodo di vigenza del mandato del Presidente della Provincia che li ha nominati e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. La nomina deve avvenire entro un anno dall'insediamento del Presidente della Provincia.

4. Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere provinciale e abbiano esperienza di amministrazione.

Art. 12 - RESPONSABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

1. Non può essere nominato Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione chi ricada in una delle seguenti condizioni:

- a) rivesta la carica di consigliere provinciale;
- b) rivesta la carica di assessore provinciale;
- c) sia rappresentante della Provincia in altre aziende o società in cui la Provincia è parte;
- d) incorra nelle cause ostative, di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e agli indirizzi generali definiti dal Consiglio provinciale per le nomine.

2. Non possono fare parte contemporaneamente dello stesso Consiglio di Amministrazione il coniuge, i parenti sino al terzo grado ed affini fino al secondo grado.

3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri Provinciali.

Art. 13 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE

1. La qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando vengono meno i requisiti previsti dal presente Statuto e nei casi previsti dalla legge.

2. Il Presidente e i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'intero Consiglio di Amministrazione, possono essere revocati dal Presidente della Provincia, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Provinciale, nei seguenti casi:

- a) qualora emerga una delle incompatibilità previste dal presente Statuto e tale situazione non venga rimossa entro il termine, non superiore a 60 giorni, assegnato in sede di contestazione;
- b) qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione o nella gestione organizzativa dell'Azienda;
- c) nei casi di palese contrasto con gli indirizzi deliberati dagli Organi Provinciali, di documentata inefficienza dell'organo amministrativo, di pregiudizio degli interessi

dell'Amministrazione Provinciale o dell'Azienda medesima, di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma, di evidente contrasto fra gli atti adottati dall'Azienda e gli indirizzi deliberati dagli organi provinciali.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono, altresì, nel caso di assenza non giustificata a tre sedute consecutive e, in ogni caso, qualora risultino assenti ingiustificati a oltre la metà delle sedute tenute in un anno. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Provincia.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare al Presidente della Provincia, entro 7 giorni dal loro insorgere, le condizioni di decadenza e le assenze che si sono verificate. Tale comunicazione deve essere inviata anche all'interessato affinché possa trasmettere, nel termine di 15 giorni, le proprie osservazioni al Presidente della Provincia, che si pronuncia nei successivi 15 giorni.

5. Alla sostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione, di singoli componenti dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell'evento, il Presidente della Provincia, con le modalità previste dal presente Statuto.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in surroga durano in carica limitatamente al periodo di tempo nel quale sarebbero rimasti in carica i rispettivi componenti sostituiti.

Art. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) assume le deliberazioni riguardanti l'ordinamento e il funzionamento dell'Azienda, approvando i relativi Regolamenti;
- b) delibera la nomina e la revoca del Direttore e stabilisce i criteri per la sua selezione;
- c) assume le deliberazioni concernenti la gestione e l'amministrazione dell'Azienda, conformemente agli indirizzi dettati dall'Amministrazione provinciale, anche esercitando il controllo sugli atti di gestione operativa di competenza del Direttore;
- d) assume le deliberazioni concernenti l'organizzazione dell'Azienda, fatte salve le competenze attribuite al Direttore dal presente Statuto;
- e) elabora le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio Provinciale;
- f) adotta il piano programma delle attività, il piano d'ambito, il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio, conformemente a quanto previsto dall'art. 16;
- g) approva gli atti concernenti l'affidamento del servizio idrico integrato;
- h) delibera in ordine all'instaurazione di rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici, stipulando con essi convenzioni, contratti di servizio o accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi posti dall'Amministrazione provinciale;

- i) delibera l'assunzione dei mutui a medio e lungo termine – nei limiti del piano – programma – ai quali l'Azienda faccia fronte con mezzi propri, stabilendo il piano di ammortamento e adottando ogni provvedimento conseguente;
- j) delibera in ordine all'assunzione delle spese di investimento, fatte salve le competenze riservate al Direttore dal presente Statuto;
- k) delibera in ordine alla costituzione o resistenza in giudizio;
- l) provvede alla ratifica dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad adottare qualsiasi altro atto ad esso non espressamente attribuito dal presente Statuto che costituisca attuazione degli indirizzi e delle direttive impartiti dal Consiglio Provinciale.

3. Le responsabilità per gli atti dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto all'Organo di Revisione.

Art. 15 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, a mezzo avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della riunione, da recapitare ai destinatari e all'Organo di Revisione almeno 5 giorni prima della riunione, anche mediante strumenti telematici o informatici.

2. Le sedute si svolgono presso la sede legale, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.

3. In casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione può essere convocato con preavviso inferiore ai 5 giorni. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il motivo dell'urgenza. Non può essere invocata l'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, anche su richiesta di tre consiglieri, dell'Organo di Revisione o del Presidente della Provincia.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

6. Alle sedute partecipa, con funzione consultiva, il Direttore, che redige il verbale della seduta ed esprime, in forma scritta, il proprio parere sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Tale parere è allegato al verbale.

7. Alle sedute può partecipare, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Provincia o l'Assessore competente.

8. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, nella quale deve risultare comunque compreso il Presidente o il Vice Presidente.

9. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

10. Ciascun consigliere ha diritto di far annotare a verbale i motivi del proprio voto.

11. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore o, in caso di sua assenza, da un consigliere ovvero da un dipendente indicato dal Presidente con funzioni di segretario.

12. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

13. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non aventi ad oggetto gli atti fondamentali individuati dal presente Statuto sono immediatamente esecutive.

Art. 16 – APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI

1. Gli atti fondamentali dell'Azienda sono adottati dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole della Giunta Provinciale e sono approvati dal Consiglio Provinciale.

2. Ai fini del presente articolo sono fondamentali i seguenti atti:

- a) il piano-programma;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il bilancio di esercizio;
- d) il piano d'ambito, comprensivo degli atti previsti dalla normativa vigente.

3. I provvedimenti di adozione degli atti fondamentali sono pubblicati, anche per estratto dal verbale, in apposito albo accessibile al pubblico, presso la sede dell'Azienda.

Art. 17 - INDENNITA'

1. L'ammontare della indennità del Presidente e dei gettoni dei consiglieri viene proposto dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle direttive del Consiglio provinciale e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, e approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Provincia e ha la rappresentanza legale dell'Azienda.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) rappresenta l'Azienda nei rapporti con la Provincia, le autorità statali, le autorità regionali ed altri Enti o Aziende;
 - b) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
 - c) convoca il Consiglio di Amministrazione;
 - d) sta in giudizio in rappresentanza dell'Azienda;
 - e) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere

sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica, con esclusione dei provvedimenti di adozione degli atti fondamentali e delle deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui;

- f) esegue gli incarichi secondo le deleghe assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
- g) stipula i contratti concernenti l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato;
- h) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione e sull'andamento dell'Azienda e verifica i risultati della gestione riferendone al Consiglio medesimo.

3. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Art. 19 - NOMINA, INCOMPATIBILITA', SOSTITUZIONE E COMPENSO DEL DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente della Provincia. Al Direttore compete la responsabilità gestionale.

2. Il Direttore viene scelto tra persone in possesso di documentate competenze e capacità manageriali e relazionali nonché di una adeguata esperienza maturata in enti pubblici o in aziende private.

3. La scelta è preceduta da un avviso di selezione; la selezione avviene tramite colloquio tenuto conto del curriculum.

4. Il Direttore è nominato per tre anni e, comunque, per un periodo non eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Direttore e può essere confermato.

5. La carica di Direttore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria e di qualsiasi attività libero-professionale. Il Direttore può assumere incarichi temporanei esterni all'Azienda, con preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nell'interesse dell'Azienda stessa.

6. Nei casi di temporanea vacanza del Direttore o di sua assenza, il Consiglio di Amministrazione ne affida temporaneamente le funzioni ad altro funzionario dell'Azienda.

7. Il rapporto di lavoro viene disciplinato da un contratto di diritto pubblico ovvero, previa motivazione, di diritto privato. In ogni caso il trattamento economico è definito sulla base del Contratto Collettivo per la dirigenza del comparto enti locali.

Art. 20 - COMPITI DEL DIRETTORE

1. Il Direttore è responsabile di tutta l'attività gestionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore dell'Azienda, oltre alle competenze attribuite per legge:

- a) è il Datore di Lavoro dell'Azienda ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio economico annuale e pluriennale di previsione, del bilancio d'esercizio e dell'assetto organizzativo dell'Azienda, nonché del piano d'ambito;
- e) coordina le attività tecnico-amministrative;
- f) gestisce e organizza il personale dell'Azienda;
- g) stipula i contratti di lavoro, nonché tutti i contratti per la fornitura di beni, servizi e consulenze;
- h) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità e compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'azienda;
- i) decide, sentito il Consiglio di amministrazione, le sanzioni disciplinari, fermo restando quanto previsto in materia dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro;
- j) adotta i provvedimenti, anche ad efficacia esterna, che non siano riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione o del Presidente;
- k) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 – ORGANO DI REVISIONE

1. L'Organo di Revisione, è costituito da un revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Organo di Revisione viene nominato dal Presidente della Provincia e può essere confermato consecutivamente per una volta.
3. Il revisore unico esercita funzioni di controllo contabile sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda. In particolare compete al revisore unico:
 - a) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - b) vigilare sulla regolarità economico-finanziaria e contabile dell'Azienda;
 - c) partecipare, se richiesto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - d) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti fondamentali individuati dal presente statuto;
 - e) attestare, nella relazione del bilancio d'esercizio la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamento e dei ratei e risconti, ai criteri di cui agli articoli 2426 e seguenti del Codice Civile nonché ai principi contabili generalmente accolti, in quanto applicabili.

4. Le relazioni dell'Organo di Revisione sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e, per conoscenza, al Presidente della Provincia.
5. Il revisore resta in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione dell'Organo di Revisione.
6. L'incarico di revisore è revocabile da parte del Presidente della Provincia per inadempienza documentata nell'assolvimento dei compiti assegnati.
7. Al revisore unico è corrisposto un compenso determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione con riferimento alle disposizioni di legge vigenti

TITOLO IV – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

Art. 22 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa dell'Azienda è definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore e sulla base del piano tecnico di gestione.
2. Il Direttore può affidare a titolari di posizioni organizzative l'incarico di sovrintendere a uno o più ambiti operativi. In tal caso, può delegare parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti connessi.

Art. 23 - RAPPORTO DI LAVORO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. L'Azienda può adottare specifici criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi del d.lgs.165/2001.
2. Il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale e per l'acquisizione di particolari prestazioni può avere natura libero professionale.
3. I dipendenti dell'Azienda non possono esercitare alcuna professione, impiego nel commercio o nell'industria nonché ogni altro incarico retribuito che non sia stato espressamente autorizzato dal Direttore.
4. L'Azienda può avvalersi di collaborazioni esterne mediante il ricorso a forme contrattuali flessibili nel rispetto della vigente normativa.
5. L'Azienda, nell'assunzione delle determinazioni inerenti la presente materia, si ispira ai principi normativi in vigore per la Provincia.

TITOLO V – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 24 - ESERCIZIO CONTABILE

1. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.

Art. 25 – PRINCIPI DI GESTIONE E SCRITTURE CONTABILI

1. L'Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio Provinciale e ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
2. L'ordinamento economico-finanziario è disciplinato da apposito regolamento.
3. Il servizio di cassa dell'Azienda è affidato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad un istituto di credito, sulla base di apposito contratto.
4. L'Azienda deve tenere le scritture contabili previste dalla legge e specificatamente:
 - a) il libro giornale;
 - b) il libro degli inventari;
 - c) il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il libro delle attività dell'Organo di Revisione.
5. La tenuta delle scritture contabili è disciplinata dagli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
6. Le scritture contabili devono consentire:
 - a) la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsti dalla normativa vigente in materia;
 - b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui alla normativa vigente in materia;
 - c) la determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o per servizio, nonché per centri di costo, secondo le tecniche di controllo di gestione;
 - d) la rilevazione del capitale di dotazione assegnato all'Azienda dalla Provincia;
 - e) la rilevazione dei rapporti di debito e di credito tra l'Azienda e la Provincia relativi all'esercizio;
 - f) la rilevazione dell'ammontare del fondo di ammortamento diviso per cespiti.

Art. 26 - PIANO PROGRAMMA E BILANCIO PLURIENNALE

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta entro il 30 settembre di ogni anno e trasmette entro il 15 ottobre alla Provincia, la quale provvederà all'approvazione mediante delibera del Consiglio Provinciale:
 - a) il piano-programma delle attività,
 - b) il bilancio pluriennale di previsione con valenza triennale.
2. Il piano-programma è redatto sulla base degli indirizzi determinati dalla Provincia. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando fra l'altro:
 - a) gli obiettivi annuali che si intendono raggiungere nell'esercizio delle funzioni di competenza dell'Azienda;
 - b) le scelte organizzative ed amministrative relative alle risorse umane.

3. Il piano-programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale di previsione, specificando il grado di coerenza tra gli indirizzi dell'Amministrazione Provinciale e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, le entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e le misure adottare o che si intendono adottare per porvi rimedio.
4. Il bilancio pluriennale di previsione rappresenta le linee guida della gestione economico-finanziaria ed è costituito dall'insieme delle previsioni dei costi da sostenersi per il raggiungimento degli obiettivi programmati e delle entrate previste.

Art. 27 - BILANCIO DI PREVISIONE

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio economico di previsione annuale dell'Azienda relativo all'esercizio successivo, che coincide con il primo esercizio del bilancio pluriennale.
2. Il bilancio di previsione è trasmesso entro il 15 ottobre di ogni anno alla Provincia, la quale provvederà all'approvazione mediante delibera del Consiglio Provinciale.
3. Al bilancio di previsione devono essere allegati:
 - a) il piano programma;
 - b) il bilancio pluriennale;
 - c) la relazione del Consiglio di Amministrazione;
 - d) la relazione del Direttore;
 - e) la relazione dell'Organo di Revisione;

Art. 28 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio e lo trasmette all'Organo di Revisione per la relazione di sua competenza.
2. Il bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
3. Le risultanze di ogni voce di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio di previsione e dei due precedenti bilanci d'esercizio.
4. Nella relazione illustrativa del bilancio d'esercizio il Direttore dovrà, fra l'altro indicare:
 - a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale,
 - b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi,
 - c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

5. Il Consiglio di Amministrazione adotta, entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio e lo trasmette entro i 5 giorni successivi alla Provincia, la quale provvederà all'approvazione mediante delibera del Consiglio Provinciale.

6. L'eventuale utile d'esercizio deve essere destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa deliberazione del Consiglio Provinciale, nell'ordine:

- a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
- b) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- c) al fondo finanziamento e sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal piano programma.
- d) alla Provincia.

Art. 29 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Azienda, ove non vi provveda direttamente, accede al mercato per la fornitura di beni e servizi e per lo svolgimento di lavori, ricorrendo a procedure aperte, ristrette o negoziate secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.

2. L'Azienda individua la qualità, unitamente all'elemento economico, quale valore qualificante la valutazione delle prestazioni richieste.

Art. 30 - CONTROLLI INTERNI

1. Nell'esercizio dei poteri di controllo, i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di ottenere tempestivamente dagli uffici dell'Azienda, tramite il Direttore, tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti utili all'espletamento del loro mandato.

2. L'Azienda utilizza strumenti che siano idonei a garantire un costante ed approfondito controllo sulla gestione al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/ risultati.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – REGOLAMENTI

1. L'Azienda adotta propri regolamenti al fine di disciplinare ogni aspetto non riservato alla competenza provinciale. I regolamenti approvati sono trasmessi tempestivamente alla Provincia.

Art. 32 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni vigenti in materia con particolare riguardo alle normative che regolano le Aziende speciali.